

## REGOLAMENTO (CE) N. 2270/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

**che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

tanto opportuno vietare la pesca di specchio atlantico in queste zone.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) La Comunità è parte contraente della convenzione sulla pesca nell'Atlantico nordorientale che ha raccomandato una limitazione dello sforzo di pesca esercitato per la cattura di talune specie pelagiche. È quindi opportuno che la Comunità attui tale raccomandazione.

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20,

(6) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, occorrerebbe stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

vista la proposta della Commissione,

(7) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti<sup>(2)</sup>, è necessario indicare gli stock soggetti alle varie misure ivi definite.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 il Consiglio deve stabilire, sulla scorta, tra l'altro, dei pareri scientifici disponibili, le misure necessarie per garantire l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.

(8) I pareri scientifici del CIEM sulla maggior parte delle specie pelagiche raccomandano una riduzione dello sforzo di pesca. In assenza di misure specifiche che limitano l'attività dei pescherecci che operano in acque profonde, è opportuno pertanto adattare lo sforzo disponibile adeguando la potenza e la capacità della flotta da pesca alturiera coerentemente con i pareri scientifici.

(2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio decide in merito alla fissazione delle possibilità di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e in merito alla loro ripartizione conformemente a criteri prestabiliti.

(3) Secondo i pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito a determinanti stock ittici che vivono in acque profonde la loro cattura è effettuata in condizioni non sostenibili e occorrerebbe ridurre le possibilità di pesca di tali specie pelagiche per garantirne la sostenibilità.

(9) Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero essere stabilite con riferimento alle zone CIEM definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale<sup>(3)</sup>, e alle zone COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale<sup>(4)</sup>.

(4) Il CIEM ha inoltre affermato che il tasso di sfruttamento del pesce specchio atlantico nella zona CIEM VII è eccessivamente elevato. Da fonti scientifiche emerge inoltre che lo stock di pesce di specchio atlantico è altamente depauperato nella zona VI e sono state identificate zone di concentrazioni vulnerabili di tale specie. Appare per-

<sup>(2)</sup> GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.